



TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE - UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

n. 841 / 1994 R.G.E.

Il G.E.

letta l'istanza del delegato alla vendita in data 29.5.2018;
rilevato che gli effetti sostanziali contemplati all'art. 2644, cod. civ., non sono gli unici realizzati dalla trascrizione, in quanto questo istituto non mira soltanto a dirimere eventuali conflitti fra diritti tra loro incompatibili, ma assolve - tra l'altro - la finalità di rendere opponibili ai terzi determinate situazioni che comportano vincoli di indisponibilità relativamente a beni o diritti immobiliari ed alla quale è preordinato - fra gli altri - l'art. 2914, cod. civ., che stabilisce la inopponibilità, nei confronti del creditore pignorante, delle alienazioni di beni immobili successive al pignoramento;
che la trascrizione dell'atto di citazione, proposta dallo stesso esecutato, per far dichiarare la nullità dell'atto di donazione del bene già sottoposto a pignoramento e per il quale si sono già esperiti tentativi di vendita, non è opponibile alla esecuzione in ragione della posteriorità della predetta trascrizione;
che, nel caso, ove dovesse essere accertata l'asserita nullità dell'atto di donazione, eventuali ragioni potranno essere vantate da colui il quale il bene dovrebbe essere restituito in forza della declaratoria di nullità e sul prezzo conseguito dalla vendita (ove nel frattempo il bene venisse alienato dalla procedura) con conseguente riviviscenza del diritto del creditore procedente ad ottenere per altra via esecutiva la soddisfazione del suo diritto;

P.Q.M.

Dispone la prosecuzione delle operazioni di vendita come già delegate; dispone che il delegato nei bandi di gara dia notizia della intervenuta trascrizione della domanda giudiziale.



Si comunichi

Bari, 05/06/2018

Assunta Napoliello

Il G.E.

